

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORENZO ACQUARONE

**La seduta comincia alle 9,30.**

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Berlinguer, Bono, Calzolaio, Carli, Copercini, Corleone, Fabris, Ferrari, Gambale, Gerardini, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Leccese, La Russa, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Monaco, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pezzoli, Pisanu, Pittino, Saonara, Sbarbati, Scalia, Scarpa Bonazza Buora, Scoca, Spini e Turrone sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Trasferimento in sede legislativa di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la VII Commissione permanente (Cultura) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del

regolamento, della seguente proposta di legge ad essa attualmente assegnata in sede referente:

NOVELLI ed altri: «Interventi in favore del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino» (482) (*la Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 482.

(È approvata).

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. È approvata a larga maggioranza, onorevole Calzavara.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (7459) (ore 9,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000 n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

Ricordo che nella seduta del 12 dicembre il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

ELIO VITO. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sta bene.

#### **Preavviso di votazioni elettroniche.**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,10.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**Si riprende la discussione  
del disegno di legge n. 7459.**

**(Ripresa esame degli articoli - A.C. 7459)**

PRESIDENTE. Colleghi, devo rispondere ad alcune questioni che sono state poste ieri dai colleghi Mantovano, Pisapia e Saraceni in ordine all'ammissibilità di alcuni emendamenti. Ho rivisto parzialmente le dichiarazioni di inammissibilità che avevo reso ieri.

Per cortesia, al banco del Governo! Onorevole Bonito, la richiamo all'ordine per la prima volta! Onorevole Leone, prenda posto.

Come dicevo, alla luce della complessità del provvedimento che tratta una serie di materie diverse tra loro e badando in particolare al rapporto tra le proposte emendative avanzate dai colleghi

e la struttura degli articoli cui si riferiscono, ho rivisto le dichiarazioni di inammissibilità che avevo reso ieri.

A seguito di questa ulteriore valutazione ho ritenuto non ammissibile, confermando quindi il giudizio di inammissibilità, l'articolo aggiuntivo Pisapia 1.01, che riguarda la notificazione tramite polizia giudiziaria (preciso che questi giudizi non hanno nulla a che vedere con il merito delle proposte ma solo con la connessione o meno con il testo del decreto-legge), in quanto si tratta di materia del tutto estranea al decreto-legge.

Ritengo invece ammissibili gli emendamenti Saraceni 10.10 e 10.11, Pisapia 10.16, Simeone 10.14, Mantovano 10.9, Simeone 10.15 e 10.13 e l'articolo aggiuntivo Mantovano 11.01 che riguardano tutti, sotto vari aspetti, i problemi relativi all'esecuzione della pena, anche se successivamente farò riferimento ad un piccolo problema.

Non ritengo ammissibili gli articoli aggiuntivi Mantovano 13.01, che riguarda la questione della semilibertà, Mantovano 15.01, che riguarda la libertà vigilata, e Mantovano 19.01, che riguarda l'avviso orale del questore, essendo tutte questioni estranee alla materia trattata dal decreto-legge.

Ritengo ammissibile l'emendamento Manzione 22.4, che si colloca nel contesto della funzionalità degli uffici della magistratura onoraria.

Vorrei informare i colleghi di due piccole questioni. Il collega Mantovano introduce, con l'articolo aggiuntivo 11.01, un articolo 533, comma 3-bis, ma nel testo della Commissione si fa ugualmente riferimento ad un comma 3-bis. Ciò significa che, quando arriveremo a questo articolo, bisognerà precisare la numerazione. Un altro problema si pone nel testo della Commissione a proposito dell'articolo 13, dove si fa riferimento ad un articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, ma il comma 1-bis è introdotto dal successivo articolo 15: in pratica, in un articolo precedente si fa riferimento ad un comma introdotto da un articolo successivo. Dal punto di vista formale le cose non cam-

biano molto perché, trattandosi di un decreto-legge, si procede solo alla votazione finale; possono cambiare però con il gioco degli emendamenti. Quindi vi prego di prestare attenzione a questo problema.

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli identici emendamenti Copercini 1.1, Mantovano 1.7 e Manzione 1.11, nonché sul successivo emendamento Pisapia 1.15. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti Copercini 1.2, Parenti 1.8 e Saponara 1.12. Il parere è contrario anche sui subemendamenti Parenti 0.1.30.1 e Pecorella 0.1.30.2, mentre è favorevole sull'emendamento 1.30 della Commissione.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Copercini 1.3 e Parenti 1.9 e sull'emendamento Gazzilli 1.14. L'emendamento 1.50 della Commissione sarebbe precluso qualora fosse approvato l'emendamento 1.30 della Commissione. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Copercini 1.4 e Parenti 1.10. Anche l'emendamento 1.51 della Commissione sarebbe precluso qualora fosse approvato l'emendamento 1.30 della Commissione.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.80 della Commissione e parere contrario sull'emendamento Copercini 1.6. L'articolo aggiuntivo Pisapia 1.01 è inammissibile.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il parere è contrario sugli emendamenti Copercini 2.1 e sugli identici emendamenti Copercini 2.2 e Parenti 2.9. Esprimo parere contrario sull'emendamento Manzione 2.16 e parere favorevole sull'emendamento 2.30 della Commissione. Il parere è contrario sull'emendamento Copercini 2.3 e favorevole sull'emendamento 2.31 della Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento Parenti 2.10, sugli identici emendamenti Copercini 2.4 e Parenti 2.11, sugli identici emendamenti Copercini 2.5 e Parenti 2.12 e sull'emendamento Copercini 2.6.

Il parere è favorevole sull'emendamento Saponara 2.15 e contrario sugli emendamenti Gazzilli 2.17, Copercini 2.7, Parenti 2.13, Copercini 2.8 e Parenti 2.14. Il parere è altresì contrario sul subemendamento Pecorella 0.2.01.1, ma è favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il parere è contrario sugli emendamenti Copercini 3.1 e 3.2 e sugli identici emendamenti Copercini 3.3 e Parenti 3.4.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il parere è contrario sugli identici emendamenti Copercini 4.1, Mantovano 4.4 e Saponara 4.11, nonché sugli identici emendamenti Copercini 4.2 e Parenti 4.8. Il parere è favorevole sull'emendamento 4.21 della Commissione, ma è contrario sugli emendamenti Parenti 4.9 e Pisapia 4.7, nonché sugli identici emendamenti Copercini 4.3, Pisapia 4.6, Parenti 4.10 e Saponara 4.12.

Si invita l'onorevole Pisapia a riformulare il suo emendamento 4.5 nel senso indicato dal successivo emendamento 4.20 della Commissione. Il parere, dunque, è favorevole sull'emendamento 4.20 della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, il parere è contrario su entrambi gli identici emendamenti Copercini 5.1 e Parenti 5.2.

Per quanto riguarda l'articolo 6, il parere è contrario sugli emendamenti Copercini 6.1 e sugli identici emendamenti Pisapia 6.2, Parenti 6.3 e Saponara 6.5.

Sull'emendamento Parenti 6.4 il parere della Commissione è favorevole.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7, nonché sugli emendamenti Mantovano 7.4, Copercini 7.2, Pisapia 7.6 e Copercini 7.3.

Il parere è altresì contrario sul subemendamento Parenti 0.7.015.1, mentre è ovviamente favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.015 della Commissione.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti Copercini 8.1 e Pisapia 8.4, nonché sul subemendamento Parenti 0.8.15.1, mentre è ovviamente favorevole sull'emendamento 8.15 della Commis-

sione. Si esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Copercini 8.2 e 8.3.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti Copercini 9.1 e Saponara 9.3, nonché sull'emendamento Parenti 9.2.

Si esprime parere contrario sugli emendamenti Copercini 10.1, Mantovano 10.2, Pisapia 10.4, Parenti 10.3 e Gazzilli 10.17.

Si invitano i presentatori dell'emendamento Mantovano 10.9 a riformularlo come segue: «*Al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, ultimo periodo, dopo le parole: presentata l'istanza aggiungere le parole: e la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1. Al comma 2 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: è allegata aggiungere le parole: a pena di inammissibilità. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: essere allegata aggiungere le parole: a pena di inammissibilità*».

Il parere è contrario sugli emendamenti Mantovano 10.6 e Saraceni 10.12 e 10.8.

Per quanto riguarda l'emendamento Saraceni 10.20, si invita il presentatore a riformularne la lettera *c-ter*) come segue: «*dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, inserire il seguente comma: 8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica*».

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole relatore, a me non spetta entrare nel merito, ma da questa proposta risulta che il pubblico ministero decide se assumere o meno informazioni, facendo così scattare la validità della notifica. È così? Per carità, fate voi.

**ANTONIO BORROMETI, Relatore.** Presidente, siamo in sede di esecuzione.

**PRESIDENTE.** Sì, lo so. Mi chiedo se lasciare la discrezionalità del pubblico ministero... comunque, è stato un moto dell'animo: lo ritiro subito.

**ANTONIO BORROMETI, Relatore.** In ogni caso non vi sarebbe una nullità.

Presidente, è una formula transattiva, per così dire, che risente anche dello sforzo transattivo effettuato.

**PRESIDENTE.** Lo so, ma provi a pensare a quello che succederà dopo.

**ANTONIO BORROMETI, Relatore.** Comunque, non ci sono nullità.

**PRESIDENTE.** Ma ci saranno conflitti.

**ANTONIO BORROMETI, Relatore.** Ne possiamo discutere.

**PRESIDENTE.** No, mi scusi, ma è un nuovo moto dell'animo e ritiro anche questo.

La invito a proseguire nell'espressione dei pareri.

**ANTONIO BORROMETI, Relatore.** La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Simeone 10.15 e Saraceni 10.10, mentre invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Saraceni 10.11 e Pisapia 10.16, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Simeone 10.14 e 10.13, Mantovano 10.7 e Copercini 11.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Mantovano 11.01. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Copercini 12.1, Parenti 12.2, nonché sugli identici emendamenti Copercini 13.1 e Parenti 13.2. Il parere è contrario sugli identici emendamenti Copercini 14.1, Pisapia 14.2 e Parenti 14.3, nonché sugli identici emendamenti Copercini 15.1, Pisapia 15.2 e Parenti 15.3.

La Commissione esprime ancora parere contrario sugli emendamenti Copercini 16.1, Pisapia 16.6, Parenti 16.9 e 16.10, Mantovano 16.12 e Copercini 16.5, nonché sugli identici emendamenti Coper-

cini 16.2 e Parenti 16.7, Copercini 16.3 e Parenti 16.8, Copercini 16.4 e Parenti 16.11.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Copercini 17.1, Pisapia 17.2 e Parenti 17.3, nonché sugli emendamenti Copercini 18.1 e Pisapia 18.2. Il parere è altresì contrario sull'unico emendamento presentato all'articolo 19, vale a dire l'emendamento Copercini 19.1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Copercini 20.1, nonché sugli emendamenti Copercini 21.1, 21.2 e 21.3 e Saponara 21.4.

Per quanto riguarda l'articolo 22, esprimo parere contrario sugli emendamenti Copercini 22.1, 22.2 e 22.3, mentre per quanto riguarda l'emendamento Manzione 22.4 la Commissione esprime parere favorevole.

Allo stesso modo, per quanto riguarda l'articolo 23, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Copercini 23.1, 23.2, 23.3 e 23.4 e parere favorevole sull'emendamento Manzione 23.5.

Per quanto concerne l'articolo 24, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Copercini 24.1 e parere favorevole sui subemendamenti 0.24.01.1 e 0.24.02.2 della Commissione, nonché sugli articoli aggiuntivi 24.01 e 24.02 della Commissione.

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 25 — vale a dire gli emendamenti Copercini 25.1, 25.2 e 25.3 —, nonché sull'unico emendamento Copercini 26.1 presentato all'articolo 26.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Copercini 1.1, Mantovano 1.7 e Manzione 1.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, innanzitutto accetto la riformulazione del mio emendamento 10.9.

L'intenzione degli articoli 1 e 4 del decreto-legge che siamo chiamati a convertire in legge è lodevole. Si tratta infatti di velocizzare i processi e di separare quelli di più rapida definizione, evitando così la decorrenza dei tempi di custodia cautelare e, quindi, le scarcerazioni. Si deve però verificare se le intenzioni corrispondano ai risultati che le norme consentiranno effettivamente di conseguire.

L'articolo 1, che noi proponiamo di sopprimere — analogo emendamento abbiamo proposto all'articolo 4, che si collega all'articolo 1 —, rappresenta per un verso la riproposizione di ovvietà. Tutti conosciamo l'esistenza di un copioso numero di circolari emanate dal Consiglio superiore della magistratura dalle quali emerge un orientamento volto, nell'applicazione concreta, ad una separazione dei processi di più facile definizione e per i quali pendono termini di custodia cautelare. Esiste una prassi consolidata in tale direzione che, in caso di deroga, ha degli effetti anche sul piano disciplinare.

Se queste circolari e questa prassi pluridecennale non vengono seguite in alcuni casi, il problema è di struttura, di mezzi, di uomini, che troppo spesso sono insufficienti. Peraltro verso queste norme (gli articoli 1 e 4) rappresentano una vera e propria ipocrisia. Nel corso degli anni sono state inserite varie ipotesi nel rito direttissimo, dalla diffamazione a mezzo stampa all'arresto in flagranza, alle armi e agli esplosivi. Il risultato è stato quello di una moltiplicazione delle « direttissime »; ciò ha prodotto l'effetto concreto che, soprattutto per alcuni tipi di « direttissime » (penso alla diffamazione a mezzo stampa), i processi durano, invece che poche ore, mesi e talvolta anche anni.

Alla analogia, in quel caso ferroviaria (ho parlato infatti di « direttissima »), gli articoli 1 e 4 propongono di affiancare un'analogia da servizio postale perché si introduce nel codice di procedura penale la nozione di processo prioritario. Tutto potrebbe teoricamente essere prioritario

in questa prospettiva e non si individua un criterio di effettiva priorità che non sia quello generico della scadenza dei termini della custodia cautelare, che peraltro è già prevista.

Il problema serio provocato da queste norme, oltre a quello della loro inutilità — e dovremmo riflettere sull'inserimento nel codice di rito di un qualcosa che non serve assolutamente a niente —, è quello della determinazione di una serie di incompatibilità, peraltro già numerosissime dopo gli interventi della Corte costituzionale ...

**PRESIDENTE.** Mi scusi onorevole Mantovano. Colleghi, per piacere! Onorevole Montecchi, per cortesia! Onorevole Occhionero, per piacere! Prosegua pure onorevole Mantovano.

**ALFREDO MANTOVANO.** Stavo dicendo che il problema serio posto da queste norme è quello delle incompatibilità dei giudicanti che, in caso di separazione dei giudizi, se già sono stati compiuti degli atti che in qualche modo rientrano nelle ipotesi oggi previste dagli articoli del codice, rischiano di determinare, ancora più di quanto non avvenga oggi, una vera e propria paralisi del sistema.

Per tali motivi siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Presidente, a nome di Rifondazione comunista esprimerò anch'io un voto favorevole agli emendamenti soppressivi all'articolo 1.

Vorrei comunque fare un discorso di carattere generale riferendomi anche all'articolo 2 sul quale pure sono stati presentati emendamenti soppressivi.

Ho apprezzato gli sforzi compiuto dal Governo, dal relatore e dalla maggioranza nel tener conto delle indicazioni e delle critiche mosse dall'opposizione, ma ritengo che tali sforzi siano stati del tutto

insufficienti. Come è stato autorevolmente sostenuto, questo provvedimento ha il profumo dell'emergenza e tutti sanno quanti guasti abbia creato nel nostro sistema processuale penale la legislazione d'emergenza.

L'articolo 1 prevede numerose possibilità di separazione dei processi. Vorrei far capire che, al di là dell'esigenza reale che sta alla base del provvedimento, quella di evitare le scarcerazioni per decorrenza dei termini, le soluzioni proposte portano ad un risultato esattamente contrario, rischiando di determinare la paralisi della giustizia, fatta eccezione per pochissimi processi che saranno celebrati in tempi più celeri.

Il codice di procedura penale era assolutamente favorevole alle maxiindagini ma non ai maxidibattimenti. Rispetto a questo vi è una norma condivisibile nell'articolo 1, ma già presente nel codice, che prevede la possibilità di separare i processi quando vi siano rischi di scadenza dei termini o altri motivi d'urgenza in fase di indagini. Il provvedimento, invece, prevede la separazione anche in fase dibattimentale.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, del ministro e della sottosegretaria alle conseguenze concrete di questo provvedimento perché, separando i processi in fase dibattimentale, creiamo almeno quattro rischi di ingolfamento totale della giustizia.

In primo luogo, vi sarà l'aumento dei casi di incompatibilità. È evidente che il giudice che abbia già esaminato la posizione di alcuni imputati nello stesso processo, sulla base delle sentenze della Corte costituzionale (ricordo le sentenze n. 306, 307 e 308 del 1997 e la recentissima sentenza n. 293 del 14 luglio 2000), diventa incompatibile o ricusabile, anche nel caso in cui abbia esaminato solo indirettamente atti processuali che riguardano posizioni di altri imputati. Si determinerà, quindi, una situazione di incompatibilità quasi assoluta.

In secondo luogo, vi sarà una duplicazione degli atti processuali. Ciò significa che, per ogni processo — e stiamo par-

lando, purtroppo, di maxiprocessi — con fascicoli processuali che contengono atti di dieci, venti o trentamila pagine, avremo la duplicazione o la moltiplicazione dei fascicoli, con conseguenze estremamente negative per le cancellerie e, quindi, per il funzionamento e l'efficienza della giustizia.

In terzo luogo, la moltiplicazione dei procedimenti comporterà dapprima una divisione tra l'abbreviato e il dibattimento, con duplicazione degli atti; all'interno del dibattimento di primo grado avremo altre moltiplicazioni e divisioni dei processi, con conseguenze di incompatibilità e di disfunzione della giustizia; al momento della stesura della sentenza si avrà un'altra divisione di processi; in fase di appello si avrà un'ulteriore separazione con una moltiplicazione dei processi che determinerà il rischio — anche se mi auguro il contrario — di paralisi della giustizia.

In quarto luogo, all'interno dello stesso processo e dello stesso procedimento, una volta separato, si dovranno sentire gli stessi testimoni, gli stessi imputati e gli stessi consulenti tecnici. Si avrebbe, inoltre, il rischio di acquisire atti già prodotti in un dibattimento separato con la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, da poco approvata.

Credo e temo che si risponda ad un problema reale con soluzioni errate e controproducenti e devo dire — e termino — a chi, in sede di discussione generale, aveva dichiarato che non erano state presentate da parte nostra proposte alternative, che noi le abbiamo presentate, ma che di esse non si è tenuto conto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

**ROBERTO MANZIONE.** Presidente, stiamo esaminando gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 del decreto-legge. In effetti, l'articolo 1 modifica l'articolo 18 del codice di procedura, introducendo una nuova fattispecie che, secondo noi, crea notevoli problemi per una serie di motivazioni che tra poco esporrò.

L'articolo 18 prevede la separazione dei processi secondo due strade: la prima è delimitata in maniera specifica, nel senso che vi è la possibilità libera e discrezionale per il giudice di disporre la separazione del processo, qualora ricorrano le fattispecie che il legislatore ha elencato dalle lettere *a)* ad *e)* dell'articolo 18; la seconda è riprodotta nel secondo comma dell'articolo 18 e dà la possibilità, in tutti gli altri casi, di disporre la separazione dei processi sull'accordo delle parti. Condivido una serie delle questioni sollevate dai colleghi perché vi è il pericolo di determinare incompatibilità che possono portare alla paralisi, ma vi è un secondo pericolo, di cui pochi hanno parlato, ma che, a mio avviso, è ugualmente importante, perché potrebbe determinare arbitri. È evidente, infatti, che, se si esercita il potere di disporre la separazione dei processi secondo fattispecie espressamente previste dal legislatore, significa che ci si mantiene in un alveo predeterminato rispetto al quale è stata già compiuta dal legislatore una valutazione di preminenza: nei casi codificati il legislatore ha ritenuto che, rispetto alla necessità, alla possibilità, all'interesse della parte di essere processata assieme agli altri, esiste una preminenza dettata da fattispecie specifiche.

Tutto ciò veniva temperato con la possibilità di disporre liberamente la separazione dei processi, condizionata all'accordo delle parti.

L'articolo 1 del decreto-legge eliminava, sostanzialmente, l'accordo delle parti dall'articolo 18, stravolgendo complessivamente l'impianto di tale articolo: non vi erano più, infatti, una prima parte che prevedesse un potere libero rispetto a fattispecie codificate ed una seconda parte, invece, che prevedesse un potere libero, condizionato all'assenso delle parti. Il decreto-legge segue una logica che condivido, e lo dichiaro: fare in modo che si evitino scarcerazioni che tutti non vogliamo si ripetano e consentire al giudice di muoversi più agevolmente; tuttavia, « liberare » il secondo comma dall'accordo delle parti significa concedere un

potere esclusivo al giudice di disporre quando vuole, dopo aver sentito le parti ma senza tenere conto del loro consenso o dissenso, la separazione dei processi che, diciamolo chiaramente, a parte i problemi di incompatibilità, può dare luogo a situazioni di arbitrio. Infatti, il giudice che, in un processo con molti imputati, decide di trattare subito quello di Manzione e non quello di altri senza una motivazione espressa, sicuramente fa una valutazione che, però, nella previsione del Governo non veniva sottoposta ad un limite preciso, ma poteva determinare arbitri.

Sicuramente, vogliamo fare in modo che vi sia una speditezza maggiore e che non si verifichino più certi episodi, ma non vogliamo creare, in un momento emergenziale come questo (è naturale che un decreto-legge si occupi di un momento emergenziale), arbitri possibili che possano protrarre il loro effetto sempre e comunque.

In questa logica, i deputati dell'UDEUR hanno presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 ma, contestualmente — ne fanno fede i resoconti delle discussioni svoltesi in Commissione ed in seno al Comitato dei nove —, abbiamo avanzato una proposta: non siamo d'accordo con lo snaturamento complessivo dell'articolo 18, perché si vanificherebbe la prima parte di tale articolo attribuendo al giudice il libero potere discrezionale di disporre la separazione dei processi, ma siamo favorevoli a tenere conto della finalità complessiva del decreto-legge e a prevedere un'ipotesi specifica, da codificare nel primo comma dell'articolo 18, collegata all'imminente scadenza dei termini di carcerazione preventiva, perché sicuramente si tratta di uno dei casi nei quali riconoscere al giudice il potere di disporre liberamente, sentite le parti, la separazione dei processi. Resta confermato, però, che per le altre fattispecie non previste deve continuare a permanere l'effetto del secondo comma, che condizionava all'assenso delle parti la separazione, il che significa che un difensore che vede coincidere l'interesse del giudice,

senza una motivazione che rientri nella prima parte dell'articolo 18, con l'interesse della parte a vedere immediatamente celebrato il processo (il che significa che vi è la prognosi di un percorso trasparente rispetto ad un certo tipo di accertamento), può accedere alla richiesta e, quindi, anche se non si rientra nell'ambito delle fattispecie codificate, acconsentire alla separazione. Negli altri casi no, perché vi sarebbe un arbitrio.

Questa è stata la logica del mio emendamento 1.11, queste sono state le motivazioni sostenute, che hanno indotto alla presentazione — ne diamo atto alla Commissione — di un emendamento successivo, nel quale ci riconosciamo nella misura in cui abbiamo contribuito alla sua formulazione.

Essendo stato «pungolo» in Commissione ed avendo contribuito all'emendamento indicato, pensavo che, probabilmente, nella logica...

**PRESIDENTE.** Onorevole Manzione, deve davvero concludere.

**ROBERTO MANZIONE.** ...complessiva di una corretta dinamica dei rapporti politici, la Commissione avrebbe potuto invitare l'onorevole Manzione a ritirare il suo emendamento 1.11 perché lo stesso Manzione e l'UDEUR avevano contribuito alla predisposizione dell'emendamento che la Commissione ha presentato, modificativo dell'articolo 1. Tuttavia, non possiamo pretendere tutto e ci sta bene aver avuto l'opportunità di dire queste cose.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

**PASQUALE GIULIANO.** Signor Presidente, preannunzio il mio voto favorevole sull'emendamento soppressivo Copercini 1.1.

Questo centrosinistra non finisce mai di stupirci: dopo aver introdotto la posta prioritaria ed il credito scolastico, tenta ora, in campo giudiziario, di propinarci il credito processuale ed il procedimento prioritario.

Le soluzioni proposte appaiono, anche in questo caso, pasticciate e sicuramente non sono destinate ad aumentare l'efficienza e l'efficacia della giustizia (altre parole d'ordine che ricorrono ormai con frequenza e che con questo Governo sono diventate assolutamente prive di contenuto). Di fronte ad una situazione di sfascio della giustizia, nella quale quest'ultima si dibatte in un « naufragio epocale », si pensa di intervenire con un sistema come quello della separazione dei giudizi e dei procedimenti.

Egredi colleghi, così facendo, le aule di giustizia finiranno per ingolfarsi ancora di più, dando ulteriore carico di lavoro ai magistrati, alle cancellerie e al personale amministrativo. Questo significa quindi avere più magistrati, più aule, più ufficiali giudiziari. Ancora una volta, quindi, queste carenze di personale emergeranno in tutta la loro assoluta tragicità! Questi sono ormai problemi cronicamente urgenti — mi si passi l'ossimoro — che certamente non possono essere affrontati con provvedimenti tampone come quello della separazione dei giudizi e nemmeno con un provvedimento come il decreto-legge che, addirittura, contrabbanda per interpretazione autentica quella che è una vera e propria innovazione; un'innovazione introdotta pochi mesi fa dal Parlamento, quasi all'unanimità, e che viene praticamente travolta con un tratto di penna.

Quello in esame è un decreto-legge che ancora una volta dimostra la volontà e le finalità dell'emergenza; quell'emergenza alla quale l'onorevole Pisapia attribuiva il « profumo » del provvedimento tampone, che a mio avviso è oramai diventato un vero e proprio « olezzo ».

L'onorevole Bonito ha posto un interrogativo importante, che è del seguente tenore: bisogna o non bisogna farli questi processi? Certo che bisogna farli, le soluzioni non sono però quelle proposte con questo decreto-legge, ma quelle che in più occasioni abbiamo proposto e che sono relative a provvedimenti strutturali ed equilibrati che attengono all'aumento degli organici, alla maggiore disponibilità di

mezzi e di strutture e ad un finanziamento maggiore della giustizia, che rimane sempre la cenerentola dello Stato. Non solo, ma bisogna ormai prendere atto della necessità di rivedere un codice di rito che è diventato un mostro dalle cento teste con vocazione cannibalesca: mi riferisco anche al provvedimento in esame che tenta di cancellare una norma approvata appena sei mesi fa!

Non si possono risolvere questi problemi con l'esortazione biblica « crescete e moltiplicatevi »! « Crescete e moltiplicatevi » va bene con riferimento non solo ai processi, ma anche a tutto ciò che ne consegue; altrimenti avremo tutte quelle disfunzioni, quei vizi e quelle carenze cui accennava puntualmente l'onorevole Pisapia.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento Copercini 1.1, rivolgo nuovamente l'invito a rivedere il tutto e a rimeditare sulla questione.

In tema di evangelo, direi al Governo: ravvedetevi, siete ancora in tempo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

**TIZIANA PARENTI.** In questo caso intervengo a titolo personale, ma non farò altrettanto sugli altri miei emendamenti.

Le leggi di emergenza portano a scrivere cose che talora sono inapplicabili come questa ma che, ove fossero applicabili o, per meglio dire, applicate, risulterebbero ampiamente dannose.

Noi abbiamo un articolo 18 del codice di procedura penale che non è mai stato applicato, salvo rarissimi casi, quando risulta possibile la separazione dell'imputato o degli imputati per i quali la prova si sia compiuta. Adesso introduciamo un criterio del tutto soggettivo sulla scadenza dei termini. Vorrei ricordare che il processo ha precise scadenze; per cui noi sappiamo dall'articolo 491 del codice di procedura penale che la separazione si

può fare prima dell'apertura del dibattito e nel momento delle eccezioni.

Com'è possibile che il giudice del dibattimento, che non conosce il fascicolo, per il solo fatto dell'esistenza di un'eventuale prossima (o meno prossima) scadenza processuale — non immediata, immagino, perché altrimenti sarebbe inutile anche separare il processo — possa separare il processo, mettendo gli altri su un binario morto? Sappiamo infatti che andrebbe avanti il processo di uno, due o tre soggetti e tutti gli altri sarebbero rinviati di cinque o sei mesi: nel frattempo scadrebbero anche per gli altri i termini di custodia cautelare. Sono contraria ai maxi-processi, così come sono contraria alle scarcerazioni per scadenza dei termini perché significa oltretutto che i processi non si fanno nei termini previsti dalla legge, ma se il rimedio proposto è quello di separare i processi al buio senza accertare se dovranno essere sentiti tutti i testimoni e tutti i periti — peraltro scadranno comunque i termini di custodia cautelare, che scadranno ancora prima per tutti gli altri che non sono separati —, dico che questo è un articolo inutile, perché non verrà assolutamente applicato da alcuno, anche perché noi dovremmo avere un sistema che non c'è, non solo da noi, ma da nessuna parte. Infatti, già il solo fare le fotocopie del fascicolo del dibattito sappiamo che diventa un'impresa, perché non c'è la carta e talora neanche la fotocopiatrice; si pensi poi al personale di cancelleria, ai magistrati e agli altri operatori. Vorrei farvi notare che laddove venisse applicato, provocando inevitabilmente, la scadenza dei termini di altri processi, questo meccanismo diverrebbe molto pericoloso. Noi non parliamo di reati qualsiasi, ma parliamo di reati commessi dalla criminalità organizzata. Per questo motivo ho detto che se, da un lato, è inutile e inapplicabile — non verrà quasi mai applicato, così come non è mai stato applicato l'articolo 18 per alcun processo —, dall'altro se dovesse essere applicato — credetemi — potrebbe dare luogo a seri e gravi rischi o comunque a seri e gravi sospetti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per difendere il testo proposto dalla Commissione. Sulla diagnosi siamo tutti d'accordo, ma poi ci contraddiciamo nel momento dell'intervento. I maxi-processi sono una delle cause strutturali più importanti in relazione a quel processo rapido che tutti noi desideriamo. Ciò nondimeno, quando il Governo avanza una proposta, da parte dell'opposizione di centrodestra viene un «no» senza giustificazioni, con qualche motivazione generica, ma certamente senza controproposte.

**GAETANO PECORELLA.** Pisapia, ti hanno messo nel centrodestra.

**ALFREDO MANTOVANO.** Complimenti a Pisapia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bonito, i suoi colleghi stanno discutendo dell'arruolamento del collega Pisapia nell'opposizione.

**FRANCESCO BONITO.** Ho voluto fare una distinzione tra un'opposizione di centrodestra e un'opposizione di sinistra, e mi pare che fosse evidente. So benissimo che l'onorevole Pisapia è un uomo di sinistra. Sono lieto di annoverarlo nella sinistra, possiamo avere idee diverse, su questo punto abbiamo idee diverse, ma ho voluto sottolineare una differenza. La differenza è questa, signor Presidente: l'onorevole Pisapia ha fatto delle proposte alternative, il centrodestra non le ha fatte!

**PIERLUIGI COPERCINI.** Non è vero.

**GAETANO PECORELLA.** Leggi.

**FRANCESCO BONITO.** Qui vi era una differenza sostanziale.

Bisogna in qualche modo contrastare i maxi-processi sul piano della legge e della normazione e non sul piano delle circolari

del CSM, come propone di fare – in modo molto contraddittorio – l'onorevole Mantovano, giacché le circolari del CSM vanno bene, ma interventi normativi nella stessa direzione non andrebbero bene. La coerenza mi pare che sia un *optional* sotto questo aspetto. Noi cerchiamo di intervenire, ma la separazione dei processi viene interpretata come se la nostra proposta fosse quella di una bomba a mano messa nel cuore del maxi-processo che rischia di deflagrare e di frantumare lo stesso in mille processetti. Così non è: noi individuiamo uno strumento ordinamentale molto duttile che sarà ovviamente utilizzato dal magistrato con molto equilibrio. L'ipotesi tipica non è quella del maxi-processo che si trasforma in cento processi per omicidio, ma l'ipotesi che il Governo e la maggioranza tengono come punto di riferimento è molto diversa: è il maxi-processo nel quale vi è un imputato che sta per uscire per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva e che potrebbe essere processato per il possesso di armi, con un processetto che sta nel maxi-processo e che ci consente di arrivare immediatamente alla conclusione. Questo significa che non si pongono tutti i problemi che sono stati lamentati, anzi un uso meditato ed equilibrato di questo strumento, che è uno strumento in più che noi diamo al magistrato, potrà consentire di raggiungere quegli obiettivi che tutti i cittadini vogliono e che anche l'opposizione di centrodestra (nelle piazze), dice di volere, ma che poi, quando viene qui in Parlamento, sul piano dell'iniziativa politica si muove nella direzione diametralmente opposta (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare prima di altri colleghi, quindi anche del collega Manzione; a proposito di destra, sinistra e centro, cui ora si riferiva l'onorevole

Bonito, mi capita una cosa molto singolare, signor Presidente: di non essere d'accordo con il collega Pisapia e di essere d'accordo, invece, con il collega Manzione. Mi rifaccio, quindi, a quanto ha detto Manzione, salvo alcune ridondanze di motivazione forse eccessive.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, certamente l'ideale è un processo per ogni imputato, ma ciò che gli onorevoli Bonito e Borrometi non hanno capito – credo che sia proprio una difficoltà tecnica di comprensione del problema – è che si devono ridurre i casi in cui si formano i maxi-processi: si deve evitare, cioè, che il meccanismo della connessione faccia nascere un maxi-processo; una volta nato il maxi-processo, se lo si separa, poi si hanno tutte le conseguenze negative che si sono indicate finora. Vorrei peraltro capire come sia possibile che la separazione avvenga sulla base della scadenza dei termini della custodia cautelare e non sulla base di connessioni che esistono per l'accertamento dei fatti: metteremmo cioè assieme imputati per i quali non esiste alcun elemento di coordinamento e affideremmo invece ad un altro giudice imputati che hanno elementi di coordinamento, ma per i quali non stanno scadendo i termini. Se questo significa rendere più efficiente e più intelligente la giustizia penale, bisogna che ce lo spieghino!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, l'argomento è stato già sufficientemente dibattuto, ma occorre aggiungere qualche riflessione da parte nostra. Siamo convinti, nell'ambito di una stroncatura completa del provvedimento che si manifesta con il nostro impianto emendativo,

che il combinato degli articoli 1 e 4 determini un effetto gravissimo per la giustizia: la paralisi completa in una situazione preagonica. Vogliamo quindi bloccare questo meccanismo: la proliferazione di questi processi dopo che si è constatata la virulenza dei pubblici ministeri, sulla base di leggi speciali e di un impianto giuridico, nel senso di istruire maxi-processi ad ogni piè sospinto, anche basati talvolta su teoremi alquanto opinabili a livello probante, comporta che dopo l'istruzione i processi vengano disgiunti.

È una norma comportamentale completamente illogica, mentre sarebbe valido, proprio per evitare la messa in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare di molti personaggi pericolosissimi dal punto di vista sociale, perseguirli immediatamente per reati di tipologia minore, che consentano il passaggio in giudicato della sentenza in tempi brevi; poi, eventualmente, se i pubblici ministeri hanno teoremi da supportare a lungo termine, istituiscano pure maxi-processi.

Sottolineo, comunque, che i maxi-processi stanno bloccando la giustizia di tutti i giorni che interessa i cittadini, i quali praticamente, proprio per questa attività pubblicistica di istruzione di maxi-processi, stanno rinunciando ad adire la giustizia di tutti i giorni, che purtroppo, a livello imprenditoriale e personale, tutti dobbiamo utilizzare. Affronto poi un altro piccolo aspetto: il problema della comprensibilità delle norme. L'altro giorno, in Commissione, sottoposti alla solita accelerazione, con schiacciamento contro le pareti per forza centrifuga, diversi principi del foro e magistrati di alto grado che frequentano la Commissione giustizia (io non sono tra loro) hanno disquisito a lungo sull'interpretazione da dare a certe parole e formulazioni degli articoli 1, 2, 3 e 4. Gli argomenti mi hanno davvero divertito e penso che anche il Presidente Violante abbia percepito stamattina quella che sarà la difficoltà nel corso dell'esame di questo provvedimento, che a macchia di leopardo si inserisce in un *corpus iuris* che sarà di difficile interpretazione: se lo è anche per coloro per cui il diritto è la

professione di tutti i giorni, sarà certamente di difficile interpretazione per i giudici non togati che, dovendo interpretare le norme, probabilmente, lo faranno in maniera erronea, nell'ambito della moltiplicazione dei processi. Una moltiplicazione di interpretazione e interventi della Corte costituzionale ha incaprettato ciò che restava di mobile della giustizia (*Applausi del deputato Calzavara*).

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, le ho dato la parola non sapendo che era già intervenuto.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, era sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi risulta che lei sia intervenuto nella fase di illustrazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Carotti.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, mi sembra che alcuni interventi di esponenti della Casa delle libertà denuncino una amnesia tecnica e politica e non vorrei che passasse in secondo piano l'obiettivo politico del provvedimento in esame. È un obiettivo che, nella pur nobile arte dei comizi svolti da tutti coloro che sono intervenuti, viene assolutamente condiviso, mentre, oggi, viene subordinato alla difficoltà di fare fotocopie, ai problemi di appesantimento della cancelleria. Il fenomeno da contrastare, invece, è un altro e l'antidoto proposto dal Governo, dalla Commissione e dalla maggioranza si riferisce alle scarcerazioni scandalose per decorrenza dei termini a favore di alcuni imputati. Questi ultimi traggono beneficio dal fatto di essere attratti in un processo e lo stesso onorevole Pisapia nel suo intervento, fortemente critico sugli aspetti più propriamente tecnici, definiva questa come una delle patologie contro le quali occorre un'imponente terapia di contrasto.

L'articolazione che ne deriva e che credo in un primo momento avesse prodotto la presentazione di emendamenti oppressivi — come ha chiarito molto

brillantemente l'onorevole Manzione — probabilmente non ha tenuto conto, forse per mancanza di tempo, forse per necessità di tesi politica, del fatto che la Commissione non ha fatto altro che inserire un'ulteriore tipizzazione della casistica già prevista all'articolo 18 del codice di procedura penale.

Gli aspetti della stratificazione della prova, della complessità, della necessità o addirittura dell'obbligo di operare separazioni di processo sono stati dibattuti dieci anni fa e sono stati tradotti nell'articolo 18. Noi abbiamo inserito un elemento che, in un primo momento, veniva definito vago e difficilmente e oggettivamente perimetrabile, ma abbiamo inserito una norma che fa dipendere la necessità di una separazione di procedimenti, o di processi, nella fase successiva, in prossimità di una liberazione per imputati, la cui posizione è definibile in maniera più rapida di quanto non lo sia negli altri casi.

In considerazione di quanto resterà agli atti parlamentari a testimonianza dell'atteggiamento politico dei gruppi, vogliamo che vengano scarcerati coloro che possono essere giudicati in tutta dignità di stratificazione delle prove oppure no? Sopprimere l'articolo, infatti, significa perpetuare la prassi del maxi-processo che tutti riconoscono essere una patologia assolutamente insostenibile.

I deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo voteranno convintamente a favore dell'emendamento 1.30 della Commissione e naturalmente dell'intero provvedimento.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero invitare l'onorevole Manzione a ritirare il suo emendamento 1.11, anche alla luce dell'intervento nel quale egli ha dichiarato di condividere l'emendamento 1.30 della Commissione per le pregevoli motivazioni che in qual-

che modo superano l'emendamento soppressivo da lui proposto. Allo stesso modo, invito l'onorevole Pisapia a ritirare il suo emendamento 1.15.

PRESIDENTE. Onorevole Manzione accede all'invito a ritirare il suo emendamento 1.11?

ROBERTO MANZIONE. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Copercini, le chiedo scusa, aveva ragione: era intervenuto sull'ordine dei lavori.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 1.1 e Mantovano 1.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	404
<i>Votanti</i> .....	401
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	201
<i>Hanno votato sì</i> ....	189
<i>Hanno votato no</i> .	212).

Onorevole Pisapia, accetta l'invito a ritiro del suo emendamento 1.15?

GIULIANO PISAPIA. Sì, signor Presidente, lo ritiro e chiedo di parlare per motivare la mia decisione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il mio emendamento era finalizzato ad evitare le scarcerazioni per decorrenza dei termini senza quelle conseguenze negative cui ho accennato prima.

Tuttavia, è vero che esiste un analogo articolo di legge che prevede la stessa soluzione, cioè che si proceda per direttissima, immediatamente, per i reati con-

cernenti le armi, in modo che si possa procedere senza il rischio di scarcerazioni per i reati in cui le indagini siano più complesse.

Ritiro, quindi, il mio emendamento 1.15 sperando che la magistratura applichi la norma già esistente per evitare le scarcerazioni per decorrenza dei termini.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Copercini 1.2, Parenti 1.8 e Saponara 1.12.

TIZIANA PARENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Parenti, lei è già intervenuta sul complesso degli emendamenti, quindi non può intervenire sul suo emendamento. Tuttavia, in questo caso vi sono due emendamenti dei colleghi Copercini e Saponara identici al suo. Pertanto, in questo caso può intervenire, mentre in seguito non potrà intervenire per dichiarazione di voto sui suoi emendamenti, perché è già intervenuta sul complesso degli emendamenti.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, forse prima non sono stata chiara. Avrei potuto illustrare gli emendamenti anche a nome del gruppo, poiché io voto in dissenso dal mio gruppo. Credo, quindi, di poter parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. È un'elegante fattispecie parlamentare: mi ci faccia riflettere. Nel frattempo, può intervenire.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, pensavo potesse decidere subito, previa separazione.

PRESIDENTE. Non sono così rapido, le chiedo scusa. Comunque, può intervenire sugli emendamenti che stiamo trattando.

TIZIANA PARENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, vi è un emendamento della Commissione che fa sì che questi emendamenti siano superati, quindi non vedo come essi possano essere votati, dal momento che non esistono più i commi 1 e 2, che risultano completamente cambiati dall'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione viene dopo, onorevole Parenti.

TIZIANA PARENTI. Viene dopo nell'ordine, ma concettualmente viene prima.

PRESIDENTE. Viene votato prima l'emendamento soppressivo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 1.2, Parenti 1.8 e Saponara 1.12, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	434
<i>Votanti</i> .....	431
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> ....	211
<i>Hanno votato no</i> .	220).

Passiamo alla votazione del subemendamento Parenti 0.1.30.1.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MAURO GUERRA. Per chiedere la verifica delle tessere di votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego gli onorevoli segretari di procedere alla verifica delle tessere di votazione *(I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente)*.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pecorella 0.1.30.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	406
<i>Votanti</i> .....	394
<i>Astenuti</i> .....	12
<i>Maggioranza</i> .....	198
<i>Hanno votato sì</i> .....	177
<i>Hanno votato no</i> ..	217).

Colleghi, per errore non ho posto in votazione il precedente subemendamento Parenti 0.1.30.1. Pertanto, lo pongo ora in votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Parenti 0.1.30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	386
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	183
<i>Hanno votato no</i> ..	203).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.30 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

Onorevole Ruggeri, per piacere tolga quella scheda *(Commenti)*.

ELIO VITO. Ha votato per tre! Presidente, guardi anche là.

PRESIDENTE. Colleghi, da ora in poi inviterò i colleghi che votano per altri colleghi ad allontanarsi dall'aula.

Anullo la precedente votazione e ne dispongo l'immediata ripetizione.

Indico nuovamente la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.30 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	219
<i>Astenuti</i> .....	171
<i>Maggioranza</i> .....	110
<i>Hanno votato sì</i> .....	216
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Si intendono preclusi gli emendamenti da Copercini 1.3 a Parenti 1.10 compreso. Risulta altresì assorbito l'emendamento 1.51 della Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.80 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, non capisco il significato di questo emendamento della Commissione, nel senso che la separazione dei procedimenti è un atto che, in base al codice di procedura penale, compete al giudice e non al pubblico ministero, soprattutto quando l'azione penale deve essere ancora esercitata e quindi il pubblico ministero ha la disponibilità massima nell'avviare il procedimento con uno, con dieci o con cento imputati e per una qualsiasi delle ragioni possibili. Scrivere che « il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti » significa non solo dire una stupidaggine, che non ha riscontro nel

sistema del codice, ma introdurre un elemento di rigidità che potrebbe avere anche conseguenze negative sia sulla gestione del procedimento sia, se lo si ritiene, sul piano disciplinare, nel senso che costringe il pubblico ministero ad atti che la sua discrezionalità prima dell'esercizio dell'azione penale gli impedirebbero di compiere in un'ottica di strategia processuale che in quel momento compete, quanto a valutazione, esclusivamente al pubblico ministero.

Per questi motivi il voto di Alleanza nazionale sarà contrario.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*.  
Come ben sa l'onorevole Mantovano, ieri in Comitato dei nove abbiamo affrontato tale questione che peraltro è stata sollevata dal Presidente e, proprio per superare le obiezioni e le perplessità a cui ora si faceva riferimento, abbiamo predisposto una riformulazione che avrei proposto all'Assemblea, se il collega Mantovano non mi avesse preceduto. La Commissione propone di sostituire le parole « alla separazione dei procedimenti » con le parole « di regola separatamente », per cui l'emendamento della Commissione risulta del seguente tenore: « Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente » — quindi non c'è nessuna ipotesi di assoluta ed insuperabile tassatività — « quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera f) », cioè quando vi sono imputati che possono essere scarcerati per scadenza dei termini. La riformulazione concordata ieri in Commissione supera del tutto le obiezioni espresse dall'onorevole Mantovano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, anzitutto devo dire che quella

proposta dal relatore non è una riformulazione perché cambia completamente il senso dell'articolo. Così come è scritto, significa che il pubblico ministero dall'inizio, cioè mentre sta procedendo, deve decidere in relazione alla sua inchiesta in considerazione del fatto che per alcuni imputati si profili la prossimità di una scarcerazione. Quindi imponiamo al pubblico ministero, sia pure di regola (ma i pubblici ministeri devono rispettare le regole), di separare un'inchiesta unitaria perché si può prevedere che nel tempo qualcuno sarà scarcerato.

Non so con quale effetto negativo tutto ciò agirà sulla logica e sulla concretezza delle indagini. Dunque, oggi vogliamo imporre al pubblico ministero di spezzettare le indagini in funzione dei tempi della custodia cautelare. Sarebbe logico, invece, che egli svolgesse un'inchiesta unitaria dopodiché, eventualmente, potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per le posizioni già mature.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare alcune precisazioni, perché ritengo che il ragionamento che si sta avviando sulla formulazione dell'articolo 18 del codice di procedura penale non possa essere letto in maniera scissa rispetto ad un complessivo dibattito che la Commissione ha svolto sulla riforma del codice di procedura penale, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 111.

Da una parte, l'atteggiamento della Commissione mi sembra assolutamente coerente in ordine alla necessità di evitare il riprodursi dei cosiddetti maxiprocessi, che nascono da maxiindagini e rispondono al fenomeno complesso delle mafie nel nostro paese e creano il rischio gravissimo del travolgimento dei termini di custodia cautelare, specie con riguardo alle posi-